

Avv. Aurora Lucia CORAZZINI
Patrocinante in Cassazione
Via Alento n. 45 65129 - Pescara
Tel/Fax: 085/61194 - P.I.: 01680060686
Pec: avvauroraluciacorazzini@puntopec.it
Email: studiolegalecorazzini@gmail.com

DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE

Ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 4 cpp di ricusare il predetto Giudice Dott.*****, per i seguenti

MOTIVI

Se l'ipotesi di incompatibilità del giudice, derivante dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996** - che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 34, co. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio, nei confronti di un imputato, il giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità penale, sia stata comunque valutata – sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia pronunciato, in separato procedimento, **sentenza di patteggiamento nei confronti di un concorrente necessario dello stesso reato**. Dunque, anche nel caso in esame dovrà ritenersi sussistente l'incompatibilità del giudice, dovendo lo stesso, anche se in funzione del giudice per l'udienza preliminare, procedere ad una valutazione – già espletata in sede di patteggiamento - sulla sussistenza dell'ipotesi di non luogo a procedere ex art. 129 cpp o meno, e procedere alla valutazione sulla sussistenza degli elementi idonei a sostenere l'accusa in fase dibattimentale.

In tal sentenza la Corte costituzionale, pur confermando, in linea di massima, il tradizionale orientamento, prendendo in esame la peculiare ipotesi di reati a concorso necessario (in una fattispecie di associazione per delinquere composta da tre persone in relazione alla quale il giudice, dopo aver giudicato due dei concorrenti, era stato chiamato a giudicare il terzo associato), ha osservato che nel caso *“in cui non solo vi sia concorso nel medesimo reato ma la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, ai quali soltanto sia formalmente riferita l'imputazione per la quale si procede, la valutazione della posizione del terzo, dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell'accertamento della responsabilità degli*

imputati, costituisce sicuro ed evidente motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico di tale terzo”.

L'incompatibilità, precisa la sopra citata sentenza, sussiste “*non solo quando nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una deliberazione di merito superficiale e sommaria (come nel caso in esame, trattandosi di esame finalizzato alla verifica ex art. 129 cpp), apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi”.*

Nel caso in esame, anche alla luce della gravità e complessità delle contestazioni in rubrica, non si ritiene verosimile né ipotizzabile che il Magistrato non abbia effettuato anche una concreta deliberazione dell'accusa concernente gli imputati rimasti estranei alla richiesta di patteggiamento, anche se in sentenza non emergono cenni nei confronti degli stessi, dovendo necessariamente spingersi oltre le sommarie valutazioni a norma dell'art. 129 cpp, trattandosi di posizioni strettamente connesse agli imputati che hanno patteggiato.

In sintesi si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale - sulla base della sent. n. 371 del 1996 della Corte costituzionale - deve ritenersi sussistere l'incompatibilità a giudicare un imputato in ogni caso in cui il giudice abbia, in una precedente sentenza, espresso incidentalmente valutazioni di merito in ordine alla sua responsabilità penale: tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la precedente sentenza sia stata pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., atteso che se è vero che con la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti il giudice non compie un giudizio di colpevolezza "pieno e incondizionato", egli tuttavia perviene comunque a una valutazione di merito dei fatti, idonea a pregiudicare la sua imparzialità nel successivo giudizio (Sez. 6, n. 3822 del 11/12/1996; Cass. Sez II sentenza n. 106 del 13/01/1999).

Tanto è vero che, tenuto conto dei ristretti spazi cognitivi "di merito" in cui si muove il giudice del patteggiamento, non dovrebbe verificarsi l'ulteriore ipotesi presa in considerazione dalla sent. n. 371 del 1996 in cui, **al di là dei casi di reato a concorso necessario, nei quali la posizione del patteggiante non può prescindere**, sotto l'aspetto numerico, da quella dei concorrenti, il giudice, “*qualunque ne sia stato il motivo [...], abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo”.*